



Consiglio Regionale del Veneto



Conferenza Presidenti Assemblee Legislative Regionali
e Province Autonome di Trento e Bolzano

*Commissione di studio per lo sviluppo degli strumenti di partecipazione,
comunicazione e informazione tra le Assemblee, le comunità regionali e altre
Istituzioni anche appartenenti a diversi livelli territoriali*

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE



Venezia 29 Maggio 2007

Hanno collaborato:

*Direzione regionale Rapporti e Attività Istituzionali - Servizio Studi, Documentazione
e Biblioteca*

Ufficio stampa

Direzione regionale Assistenza Legislativa

del Consiglio regionale del Veneto

CONFERENZA PRESIDENTI ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI E PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Commissione di studio per lo sviluppo degli strumenti di partecipazione, comunicazione e informazione tra le Assemblee, le comunità regionali e altre Istituzioni anche appartenenti a diversi livelli territoriali

Presidente della Commissione: Carlo Alberto Tesserin
Responsabile: Lino De Marchi

Consiglio Regionale del Veneto

Direzione regionale Rapporti e Attività Istituzionali

Servizio Studi, Documentazione e Biblioteca

Coordinamento: Claudio De Donatis

a cura di: Luca Romano, Giuliano Battistel

con la collaborazione di: Gabriele Frolo, Piero Vedovato, Remigio Ruzzante, Paolo Pozzo

Direzione regionale Assistenza Legislativa

Coordinamento: Mirella Gallinaro

con la collaborazione di: Carlo Giachetti

Ufficio stampa

Coordinamento: Lino De Marchi

con la collaborazione dello staff dell'ufficio medesimo

Riproduzione a cura del Centro Stampa del Consiglio Regionale: Vilmo Fiorese, Giuseppe Mistrorigo

INDICE

<i>PRESENTAZIONE</i>	5
GLI UFFICI STAMPA DEI CONSIGLI REGIONALI. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE NELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE RUOLO, FUNZIONI, INIZIATIVE E PROGETTI	7
NUOVE TECNOLOGIE E PARTECIPAZIONE	11
COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE INFORMAZIONE IL RUOLO DEI CONSIGLI REGIONALI	15

PRESENTAZIONE

Questo lavoro costituisce una ricognizione dei principali strumenti di partecipazione, di comunicazione e di informazione da parte dei Consigli Regionali italiani. La sua finalità non è documentaristica, ma intende contribuire a costruire circuiti virtuosi tra le assemblee elettive e i cittadini attraverso la comunicazione. Questa va intesa come comprensiva di tutti i canali oggi disponibili: tradizionali, mediatici, virtuali.

La comunicazione pubblica in questo ultimo decennio si è caratterizzata per alcuni fenomeni: a) la verticalizzazione: fa parlare e vedere solo le punte alte del sistema, ovvero i leaders; b) la spettacolarizzazione degli aspetti negativi e scabrosi della realtà; c) la commercializzazione degli spazi mediatici; d) la dipendenza dallo “share”, ovvero dagli indicatori di consumo (che è una specificazione della commercializzazione).

Se vogliamo quelli citati sono tutti fenomeni negativi rispetto alle esigenze di interazione comunicativa tra istituzioni rappresentative e cittadini, a cui vanno aggiunti, doverosamente, anche aspetti di modernizzazione e di diversificazione degli strumenti, dei linguaggi e dei canali (Internet, il satellitare, la telefonia mobile) con inediti e per certi versi spettacolari convergenze.

Rimane comunque un dato: la comunicazione tra assemblee rappresentative e cittadinanza è spesso residuale, poco innovativa e con indici di gradimento così bassi da risultare imbarazzanti. Pertanto risulta molto rilevante l'intenzione della Commissione di Studio di farne oggetto di una specifica riflessione finalizzata ad individuare strategie, azioni, obiettivi di qualificazione, modernizzazione e soddisfazione del cittadino utente dei contenuti (e delle forme) di partecipazione, comunicazione e informazione utilizzati dalle istituzioni rappresentative.

Il materiale propostovi è strutturato proprio per verificare e validare alcune tracce di lavoro.

I tre segmenti analizzati sono rispettivamente quelli relativi alla partecipazione, all'informazione e alla comunicazione.

Per tutti e tre questi ambiti valgono alcune premesse comuni, una prima consiste nell'accertare le modalità di funzionamento degli uffici e funzioni dedicate alla comunicazione all'interno delle assemblee regionali; la seconda è una comparazione del repertorio normativo che alimenta i processi; la terza, infine, intende approfondire il grado di innovazione sia per quel che concerne gli organismi di partecipazione, sia per l'uso degli strumenti (vedi e-democracy), sia per le tipologie di contenuti che alimentano i circuiti comunicativi e informativi (valutazione sull'efficacia delle azioni istituzionali).

Il quadro che risulta comporta una duplice riflessione. E' poco efficace l'idea di circoscrivere l'ambito di funzionamento della comunicazione cosiddetta istituzionale, pensando che abbia comunque efficacia indipendentemente dai modi in cui si propone.

Non c'è alternativa al fatto che bisogna accettare la sfida di operare in competizione con altri attori, media, linguaggi e contenuti. Pertanto occorre che da un lato le istituzioni si dotino delle competenze, delle risorse e della cultura necessaria per essere innovativi nella comunicazione; dall'altro i gestori dei media e delle reti devono essere coinvolti in un'azione di ripensamento sulle condizioni che rendono appetibile la comunicazione pubblica.

Carlo Alberto Tesserin
Vicepresidente Consiglio regionale del Veneto

GLI UFFICI STAMPA DEI CONSIGLI REGIONALI

Comunicazione e informazione nelle assemblee legislative

Ruolo, funzioni, iniziative e progetti

Il gruppo di lavoro costituito in seno alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali ha promosso questa iniziativa di studio e ricerca sulle modalità di partecipazione, comunicazione e informazione adottate dalle diverse assemblee legislative al fine di individuare nuovi strumenti e metodi per facilitare la conoscenza da parte dei cittadini dell'attività dei parlamenti regionali e favorirne la partecipazione diretta.

Gli strumenti di partecipazione diretta sono certamente una partita regolata dai nuovi statuti, ai quali spetta indicarne regole e modalità. Ma non ci può essere partecipazione senza conoscenza, resa possibile solo da una capillare azione di comunicazione e informazione. Con l'avvento della legge 150/2000 i due ambiti, comunicazione e informazione, si sono progressivamente diversificati, pur conservando una stretta e inevitabile connessione. La ricognizione condotta in quest'ambito tra i diversi Consigli regionali dimostra una certa marginalità dell'area "comunicazione", certamente imputabile alla particolare natura dell'istituzione Consiglio (organo legislativo e non esecutivo) e dei suoi "prodotti" (leggi e attività di controllo). Tuttavia, nonostante il disequilibrio istituzionale che attualmente caratterizza i rapporti tra Giunta e Consiglio, le assemblee legislative devono ritagliarsi specifici ambiti di azione nella comunicazione, promuovendo

- campagne di sensibilizzazione su temi specifici ad alto interesse,
- iniziative di educazione alla partecipazione attiva,
- percorsi formativi nelle scuole per avvicinare i più giovani ai luoghi e agli strumenti della democrazia,
- occasioni pubbliche di studio, riflessione approfondimento di temi e problemi significativi per le comunità locali.

In questo ambito i Consigli potrebbero fare di più, promuovendo

- vere e proprie **azioni di marketing comunicativo**, con campagne informative volte a veicolare singole decisioni o leggi approvate e promulgate.

Più sistematica e mirata appare invece l'azione informativa svolta dai Consigli regionali nei media, attraverso la struttura dell'Ufficio stampa, che si caratterizza sempre più come finestra di dialogo e canale di mediazione tra organi consiliari e opinione pubblica. E' l'ufficio stampa il naturale crocevia tra le esigenze dell'istituzione Consiglio di far conoscere e valorizzare ciò che fa e la domanda degli organi di informazioni (e quindi dell'opinione pubblica) di capire meglio di che cosa si sta occupando il Consiglio e quali siano le ricadute dell'attività consiliare nella vita delle comunità locali.

Le risposte inviate dai 15 Uffici stampa che hanno aderito al sondaggio promosso dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali rappresenta un campione più che rappresentativo per quantità, tipologia e ubicazione geografica della realtà degli uffici stampa delle assemblee legislative regionali nel nostro paese. E' possibile, quindi, analizzare sia l'organizzazione e la metodologia di lavoro degli uffici, sia

mettere a fuoco problemi e prospettive per potenziarne la capacità informativa, requisito base della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni.

Il sondaggio “informale” condotto nei mesi di marzo e aprile 2007 tra gli Uffici stampa dei Consigli regionali e delle Province autonome evidenzia una **realità informativa stabile e consolidata**, costituita da strutture tutte dirette da giornalisti professionisti (con le uniche eccezioni di Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Trento, dove il responsabile sono giornalisti pubblicisti), che impegnano con netta prevalenza giornalisti assunti con contratto stabile, e si avvalgono di collaborazioni esterne solo come forma di ausilio tecnico per prodotti specifici, ad alto contenuto tecnologico, come la rassegna stampa informatizzata, i notiziari televisivi o quelli radiofonici. Altrettanto generalizzata e consolidata appare la gestione degli strumenti tradizionali di informazione esterna (comunicati e conferenze stampa) e di documentazione interna (rassegna stampa), ai quali oltre la metà delle strutture analizzate affianca anche nuovi strumenti comunicativi multimediali, come newsletters, dirette delle sedute consiliari nel web, notiziari televisivi e radiofonici. Ampia la “copertura” offerta dagli Uffici stampa consiliari, che nella metà dei casi considerati assicurano assistenza completa a tutti gli organi istituzionali, presidente compreso. **Solo 7 Consigli su 15 si sono dotati anche del “portavoce” del presidente.**

Nelle assemblee legislative regionali del campione in esame appare netta la distinzione tra l’attività di informazione, curata dall’Ufficio stampa, e quella di comunicazione, affidata a diversa struttura, guidata da un dirigente regionale e non da un giornalista (con l’unica eccezione della Provincia di Trento, dove le due strutture informativa e comunicativa coincidono). La diversificazione dell’organizzazione interna sancisce e conferma la specificità della funzione giornalistica che compete all’Ufficio stampa. La distinzione tra ruoli e competenze delle due strutture appare più marcata nelle regioni del Nord e del Centro, nelle quali si affida alla struttura incaricata della comunicazione l’attività editoriale non periodica, la preparazione e gestione di campagne pubblicitarie e di eventi e manifestazioni pubbliche.

Tra gli obiettivi primari del sondaggio vi era quello di fotografare l’impegno e le risorse investite dai Consigli regionali nella sperimentazione di nuovi canali e nuove modalità di informazione, al fine di facilitare la conoscenza diretta da parte dei cittadini dell’attività dell’assemblea legislativa e di favorire nuove forme di partecipazione popolare. Da questo punto di vista la ricognizione condotta mette in luce il notevole sforzo condotto in questi anni dalle strutture informative dei Consigli regionali per **aggiornare le proprie modalità comunicative e veicolare con maggior incisività le notizie** che riguardano l’attività degli organi consiliari. Appare infatti significativo che, a differenza dei decenni scorsi, solo metà degli Uffici stampa intervistati curino attività editoriali periodiche (riviste), mentre tutti sono parte attiva nella gestione dei contenuti del sito web del proprio Consiglio, 10 su 15 stanno investendo nella produzione sistematica di newsletter e nella diffusione nel web della diretta delle sedute consiliari e ben la metà hanno attivato, con modalità diverse, la produzione di contenuti televisivi e radiofonici.

Pur salvaguardando la specificità delle diverse situazioni territoriali, resta tuttavia l’impressione che all’investimento da parte del Consiglio regionale e delle sue strutture non corrisponda analogo risultato nella diffusione di tali contenuti nei media radiotelevisivi locali. Nella maggior parte delle realtà regionali considerate il destinatario dei filmati e notiziari prodotti dagli uffici stampa dei Consigli regionali è il web, cioè il sito internet del Consiglio, che pur configurandosi come una finestra

aperta a tutti, richiede tuttavia una utenza attiva (cioè cittadini interessati ad accedervi) e non raggiunge gli utenti passivi. In questo senso i Consigli regionali appaiono condividere la stessa strategia di tentare di raggiungere in forma più diretta i cittadini attraverso lo strumento personalizzato e fidelizzante della newsletter, anche se la rilevazione condotta non permette di individuare periodicità, caratteristiche e destinatari di tale modalità comunicativa.

In questo panorama si distinguono, invece, la scelta condotta da 6 consigli regionali del Nord e Centro e quella operata da 3 Consigli regionali del Sud. I primi (Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria e la Provincia autonoma di Trento) producono un notiziario televisivo settimanale con il supporto di collaboratori e strutture esterne e pagano le emittenti locali per la sua messa in onda; le tre assemblee legislative regionali del Sud (Campania, Basilicata e Sicilia) privilegiano invece la trasmissione delle sedute consiliari in diretta su una o più emittenti locali (3 in Campania, 5 in Basilicata, 1 in Sicilia) senza alcuna forma di compenso alle imprese editoriali coinvolte (ma va precisato che la Basilicata ha una propria legge sull'emittenza locale che prevede l'erogazione di contributi regionali alle televisioni).

Simile situazione si riscontra anche a proposito del mezzo radiofonico, utilizzato da 6 Consigli regionali su 15 per far conoscere la propria attività. Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Umbria e Basilicata e la provincia autonoma di Trento hanno attivato un notiziario radiofonico periodico, o quotidiano, trasmesso dalle emittenti previo compenso (solo in Emilia Romagna la trasmissione è gratuita). Il settimo consiglio regionale (Friuli Venezia Giulia) ha attivato invece, sempre a pagamento, la diretta radiofonica su una emittente locale delle sedute dell'assemblea.

I due diversi percorsi adottati (la fornitura di notiziari preconfezionati a forte valenza giornalistica, oppure la trasmissione in diretta o in differita delle sedute consiliari senza mediazione giornalistica), entrambi a pagamento, lasciano intuire la difficoltà che i Consigli regionali incontrano nel "fare notizia" e nel riuscire a veicolare la propria attività attraverso il mezzo televisivo e/o radiofonico e testimoniano la sentita **esigenza di una presenza stabile e sistematica dell'informazione politica regionale nei palinsesti dell'emittenza.**

Una esigenza alla quale dovrebbe rispondere il servizio pubblico radiotelevisivo (la Rai con le sue reti regionali) e che invece, purtroppo, a quasi trent'anni dall'istituzione della terza rete, continua ad essere disattesa. Infatti, in tutte le 15 realtà in esame, non esistono spazi o rubriche fisse Rai sull'attività regionale, nonostante in 4 di esse (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Calabria e Sicilia) l'azienda pubblica radiotelevisiva disponga di un collegamento tecnico diretto tra la propria sede regionale e il Consiglio. Una ulteriore conferma della **"disattenzione" della Rai verso le Regioni si evince anche dal grado di insoddisfazione dimostrato dai consiglieri regionali** (e probabilmente anche dei cittadini) verso l'attenzione dedicata dalla rete pubblica regionale all'informazione sull'attività degli organi regionali. Il quadro comparato delle risposte mette in luce infatti un grado di soddisfazione verso il servizio pubblico radiotelevisivo regionale che oscilla tra il "nulla" di Valle D'Aosta, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo, il "non molto" della Basilicata e l'"abbastanza" delle altre 7 regioni, e che appare nettamente inferiore al grado di soddisfazione registrato verso i quotidiani locali e il sistema privato dell'emittenza locale.

Il quadro di sintesi offerto dal sondaggio presenta i Consigli regionali “a metà del guado” nell'affrontare il problema complessivo dell'informazione: ben attrezzati per ottenere l'attenzione della carta stampata; attivi nel web con la capacità di mettere in rete anche nuovi contenuti multimediali; ancora troppo confinati negli spazi promozionali dei palinsesti dell'emittenza locale (che preferisce considerare le istituzioni regionali 'clienti' e non 'fonti'); infine trascurati da parte dal mezzo pubblico radiotelevisivo che, paradossalmente, proprio perché servizio pubblico, avrebbe il dovere istituzionale di divulgare con tempestività e completezza tutto ciò che avviene nelle istituzioni della democrazia.

Che fare? Le leggi regionali sull'emittenza locale attualmente in vigore (in Piemonte, Friuli, Umbria, Basilicata e nella provincia autonoma di Bolzano) non appaiono determinanti per superare il divario tra aspettative e contenuti dei palinsesti, visto che il giudizio sul grado di attenzione dell'emittenza locale alle notizie di fonte consiliare è pressoché analogo in tutte le regioni, anche in quelle che non prevedono alcuna legge in merito, e addirittura appare negativo in regioni (come Umbria e Basilicata) che si sono dotata di una legge con relativi contributi per televisioni e radio locali. Una soluzione, in tal senso, potrebbe essere in prospettiva **la revisione delle normative regionali a favore dell'emittenza e la condivisione, su scala interregionale, di una norma quadro che preveda un intervento diretto nei palinsesti**, vincolando una percentuale dei contributi regionali agli spazi destinati all'informazione regionale.

Resta, invece, aperta e tutta da affrontare la prospettiva di garantire alle Regioni un canale di trasmissione pubblica. Il progetto di assicurare la titolarità alle Regioni di un qualche segmento del servizio pubblico radiotelevisivo, sinora impraticabile per la natura centralizzata della Rai, potrebbe ritornare percorribile alla luce del progetto di legge Gentiloni e del previsto scorporo tra reti di servizio e reti commerciali. Inoltre, l'attuale trasformazione dell'emittenza con il passaggio dall'analogico al digitale e la conseguente moltiplicazione delle frequenze disponibili aprono un nuovo scenario possibile per le Regioni: quello cioè di aggiudicarsi, anche solo in quota parte, un canale di servizio, da gestire in compartecipazione con il sistema delle autonomie locali, per veicolare contenuti istituzionali e di servizio. E' una sfida che potrebbe vedere alleati istituzioni e privati, soprattutto in quelle realtà dove è più forte la concorrenza tra imprese editoriali.

Ma entrambi i percorsi richiedono tuttavia un progetto politico ambizioso e condiviso di autentico “federalismo informativo”, supportato da investimenti consistenti e da professionalità tecniche e giornalistiche di alto livello.

Da questo gruppo di studio può tuttavia partire qualche stimolo e una concreta indicazione operativa:

- 1) la costituzione di un Comitato interregionale per affrontare in termini complessivi la questione dell'emittenza, sul duplice versante pubblico-privato. In questa stagione di rinnovato regionalismo federalista, le Regioni possono ripensare in chiave autocritica la propria legislazione a favore dell'emittenza locale per arrivare a uno schema-tipo di legislazione locale che promuova la qualità e la completezza dell'informazione televisiva e radiofonica su scala regionale.
- 2) Quanto al versante del servizio pubblico, un'**azione congiunta delle Regioni** potrebbe aprire una vera e propria “vertenza” con la Rai, per introdurre nell'organizzazione e nei contenuti delle reti nazionali adeguate quote di “**federalismo informativo**”, sulla scorta di collaudate esperienze realizzate da importanti Regione europee a forte identità autonomistica.

NUOVE TECNOLOGIE E PARTECIPAZIONE

In una recente ricerca promossa dalla Regione Veneto, dal Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi di Padova e dall'Irre del Veneto (Istituto Regionale Ricerca Educativa) dal titolo "Consumi culturali, mode e nuove dipendenze tra i giovani" risulta che per 1.728 ragazzi veneti frequentanti ottanta scuole sia medie (classi terze), sia superiori (tra licei, istituti tecnici e professionali - classi terze e quinte) il computer sia ormai uno di famiglia: il 94,1% dichiara di averne uno nella propria abitazione, con una netta prevalenza nell'utilizzo dello stesso da parte dei ragazzi (47,1% contro il 25,6% delle compagne). Tra i giovanissimi (14-19 anni) la casa è diventata addirittura il luogo del computer tanto che oltre il 70% del campione si collega giornalmente a Internet. Se ne deduce che tra qualche anno i nuovi cittadini adulti trarranno informazione istituzionale prevalentemente attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

Per i giovani la carta stampata non ha perso il suo fascino: il 69,1% dei ragazzi legge un quotidiano almeno una volta alla settimana e il 7,4% tutti i giorni, soprattutto i maschi.

La quasi totalità dei giovani veneti è in possesso di cellulare. Sono le ragazze a utilizzarlo maggiormente: il 99,2% contro il 97,1% dei ragazzi.

L'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) considera l'e-democracy come motore di crescita (cioè si propone il concetto di economia della conoscenza con forti elementi di coesione sociale). La proposta è di passare da un approccio delle istituzioni verso il cittadino di tipo front office (dall'alto) ad un approccio centrato sul cittadino (Citizen Centric e-government). Per chiarire meglio OCSE propone che da tecniche di governo elettronico verticali si passi a tecniche di governo elettronico orizzontali.

e-democracy

A tal proposito fondamentale considerare lo "strumento" dell' e-democracy.

Il CNIPA (Il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione - AREA GOVERNO E MONITORAGGIO DELLE FORNITURE ICT - Information and Communications Technology) ha selezionato 57 su 129 progetti presentati (l'Avviso per la selezione di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale cioè e-democracy, è dell'aprile 2004) di cui progetti dei Comuni (52%), Regioni (23%), Province (15%) e dalle Comunità montane (9%).

La distribuzione dei progetti cofinanziati per dimensione di costo complessivo è piuttosto ampia. Il costo dei progetti è compreso tra un minimo di 30.000 € e un massimo di 2.000.000 €. Il costo medio di progetto è di 480.000 €. Il costo totale di tutti i progetti è di circa 27.000.000 €, pari a circa 3 volte il finanziamento messo a disposizione dal CNIPA (9.500.000 €).

Gli strumenti e le tecnologie a supporto dell' e-democracy sviluppate dalla piattaforma (tra gli altri newsletter, forum, weblog, sondaggi on line, FAQ, CMS) sono attive e funzionanti sui portali attivati, adattati secondo le proprie esigenze e peculiarità. I dati quantitativi relativi all'utilizzo degli strumenti, gli utenti registrati, e la consultazione dei siti realizzati mostrano un discreto livello di partecipazione, migliorabile rispetto agli obiettivi prefissati, anche grazie alle diverse attività di promozione, comunicazione e incontri off-line previsti nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda il Veneto prossimi passi del progetto di sviluppo prevedono l'arricchimento dei portali con nuovi contenuti e nuovi strumenti di partecipazione, l'animazione del dibattito su tali portali ed il completamento della campagna di comunicazione finalizzata a supportare, sia l'incremento della partecipazione da parte di cittadini, sia l'incremento delle richieste per diffondere gratuitamente tale strumento alle pubbliche amministrazioni locali del Veneto.

Anche su queste "piattaforme" gira e girerà sempre più l'informazione istituzionale in un processo ormai avviato ed irreversibile.

AIR-VIR

Per quanto riguarda altre proposte utilizzabili ai fini della partecipazione del cittadino (o da chi lo rappresenta) ai fini di una maggior trasparenza della P.A., stanno emergendo strumenti più attinenti alla partecipazione attiva nella formazione, valutazione delle norme come l'Analisi di impatto della regolazione (AIR)

L'analisi di impatto della regolazione è una metodologia di analisi ex ante delle norme che fa largo uso della consultazione per l'acquisizione di dati, opinioni, comportamento dei diversi attori coinvolti. Le regioni più attive sono solo per i Consigli (Veneto e Molise) per altri consigli è stata condotta insieme alla Giunta (Piemonte ed Emilia Romagna) altri ancora hanno addestrato il personale per la valutazione dell'AIR effettuate dalla Giunta regionale (Toscana). Per la Valutazione ex post la consultazione delle rappresentanze/categorie può essere effettuata anche in fase di valutazione delle modalità di attuazione (output) o risultati raggiunti (outcome) delle leggi regionali.

Su questo versante si sono impegnate molte regioni (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Veneto ecc...) attraverso diversi strumenti quali l'inserimento di clausole valutative nelle leggi, l'esame delle relazioni degli esecutivi, la predisposizione di ricerche specifiche, l'attivazione di commissioni speciali per il controllo, l'attivazione di **osservatori sulla spesa**.

OSR

L'Osservatorio sulla spesa regionale è lo strumento di supporto al Consiglio regionale Veneto, per il miglioramento della qualità e dell'efficacia della produzione legislativa e prevede che la Giunta svolga tramite le strutture regionali la valutazione in itinere ed ex post dell'azione regionale, i cui risultati sono successivamente trasmessi al Consiglio regionale tramite l'OSR per le conseguenti valutazioni e l'adozione delle eventuali azioni correttive. In linea generale, le leggi di spesa oggetto di valutazione riguardano temi strategici e di grande rilievo, con un periodo almeno triennale di relativa applicazione.

L'attività dell'OSR potrà inoltre risultare particolarmente utile con riferimento a leggi di spesa per le quali si prevedono modifiche nel breve termine, assicurando alle Commissioni consiliari informazioni ed elementi di valutazione a supporto operativo dei lavori di ognuna. A breve il sito internet del Consiglio Veneto verrà arricchito da un rinnovato link dedicato alla valutazione ex post delle leggi e delle politiche regionali, individuabile facilmente dal "navigante" e al cui interno troveranno spazio i documenti elaborati dall'OSR nelle due legislature, nonché altri ritenuti utili, tra cui questa breve relazione su origini, finalità e prospettive della struttura.

Struttura, occorre precisare, che rappresenta a tutt'oggi un "progetto pilota" nel panorama della pubblica amministrazione, non esistendo esperienze analoghe

consolidate nelle altre regioni italiane quanto a metodologia utilizzata e, conseguentemente, a report prodotti.

Da segnalare inoltre come all'interno del progetto **CAPIRe** (si veda la Carta di Matera ovvero "Un impegno comune per consolidare le attività di controllo e valutazione nelle Assemblee Legislative" per il primo convegno nazionale di CAPIRe di giugno 2007) si proponano, tra gli altri, i seguenti spunti:

"L'impegno consiste, da un lato, nello svolgere un'azione più attenta di richiesta di informazioni presso gli attori coinvolti nel dare esecuzione alle leggi; dall'altro, nel recuperare un rapporto più stretto con le collettività di riferimento, individuando forme innovative di interazione e di partecipazione"

..."Tutta la documentazione inerente – comprensiva degli atti che ne concludono l'esame da parte dell'organo legislativo - deve essere pubblicata sui siti web delle amministrazioni coinvolte. Sintesi di tali atti sono inoltre inviate alle agenzie di stampa, nonché a quei rappresentanti delle autonomie locali, di associazioni di categoria e di gruppi di interesse, impegnati nell'attuazione della politica in esame. La possibilità di ricevere la documentazione prodotta deve essere concessa ad ogni singolo cittadino che ne faccia richiesta."

... "Molti Statuti prevedono che le Regioni si adoperino per promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e, più in particolare, alle decisioni pubbliche. L'esercizio di una rinnovata funzione di controllo da parte delle Assemblee Legislative può contribuire alla realizzazione di questa previsione statutaria attraverso diverse modalità."

Crel

Inoltre il Veneto con il Crel (Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro), istituito con [Legge regionale n.11 del 12 agosto 2005](#), si è dotato di uno strumento di analisi e di indirizzo sull'economia e sul lavoro a livello regionale con compiti di studio, analisi e monitoraggio sistematico delle dinamiche economiche. Servendosi di strutture ed agenzie regionali, formula al Consiglio proposte di indirizzi e linee programmatiche per imprese ed occupazione. L'attività è organizzata in gruppi di lavoro tra politici e parti sociali più rappresentative degli interessi economici e del lavoro (è disponibile il sito Internet del Crel all'interno del sito del C.R.V.).

Crel è un'esperienza unica in Italia per le assemblee legislative.

Per le altre regioni si segnalano come esperienze affini:

Toscana: Consiglio delle autonomie locali (Cdal – newsletter, sito internet, collana editoriale)

Marche: proposta di legge su Consiglio delle autonomie locali.

Puglia: Fondazione del Consiglio regionale.

FOCUS

Un esempio: il modello di e-government nei paesi scandinavi solo in seconda battuta fa utilizzo del web. Il pagamento delle tasse implica il calcolo del dovuto a carico dell'amministrazione, l'invio di una semplice lettera al contribuente, l'approvazione con una crocetta del totale da pagare, l'addebito sul conto corrente in pochi giorni. Qui l'e-government è nella procedura e l'interfaccia è una semplice lettera, che raggiunge anche chi non ha accesso ad internet.

Quindi non necessariamente le nuove tecnologie (come invece saremmo portati a pensare) scalzano le vecchie. Si tratta di studiare e mettere in pratica forme di

integrazione intelligenti tra gli strumenti vecchi e nuovi a disposizione (ad es.. I notiziari televisivi a supporto dell'informazione/formazione su nuove tecnologie, che a loro volta veicolano i notiziari stessi)

COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE INFORMAZIONE IL RUOLO DEI CONSIGLI REGIONALI

Premessa

La partecipazione democratica come principio ispiratore della funzione di regolazione costituisce principio espressamente e comunemente sancito negli ordinamenti regionali: cittadini, enti locali ed autonomie funzionali, organizzazioni sociali, economiche e professionali, hanno titolo ad essere informati e a partecipare all'attività di regolazione e a disporre di strumenti di iniziativa diretta o indiretta, con funzione di catalizzatore della azione istituzionale degli organi rappresentativi.

Sotteso a tale assetto normativo è la visione del cittadino, sia come singolo sia nelle formazioni sociali intermedie in cui si esprime ed opera, non come mero destinatario di servizi ma come reale interlocutore della pubblica amministrazione, co-protagonista della ricerca ed individuazione di soluzioni ai problemi di interesse generale. Questa impostazione presuppone ed esige la possibilità di conoscere le scelte che si sono già compiute o che si stanno compiendo ed anche sotto questo profilo è evidente come partecipazione, informazione, comunicazione sono strettamente correlate.

Quanto alle fonti di documentazione per questa parte di materiale sono stati utilizzati due recenti volumi "*Statuti regionali : lo stato dell'arte*" e "*Istituti della partecipazione nello statuto regionale*" predisposti l'uno dal gruppo di lavoro dell'Osservatorio legislativo interregionale (OLI) coordinato dalla dr.ssa Trani sugli statuti approvati nella scorsa legislatura per la parte di riferimento (in particolare il capitolo 11 sulla partecipazione popolare) l'altro curato dal dr. Antonio Prina e dal dr. Giuseppe Adduci della Regione Toscana che contiene un quadro preciso ed aggiornato della legislazione delle regioni in materia di iniziativa legislativa popolare e referendum

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione democratica si è storicamente espressa in vari istituti e fasi del procedimento istituzionale, comunemente diffusi e diversamente disciplinati, definiti anche, nei nuovi testi statutari, in termini di "diritti di partecipazione":

1. L'istituto della iniziativa legislativa popolare, espressione della partecipazione in una fase di iniziativa, variamente assistito da garanzie formali e procedurali a tutela della iniziativa medesima;
2. L'istituto delle consultazioni o audizioni sugli atti all'esame del Consiglio regionale, espressione della partecipazione nella fase istruttoria dei progetti di legge;
3. Gli organismi di raccordo tra regione, autonomie locali e forze sociali ed economiche e la loro istituzionalizzazione in forme di cooperazione strutturale e funzionale al fine di consentire anche in attuazione del principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale, la collaborazione e la azione coordinata nell'ambito delle rispettive competenze
4. L'istituto referendario nelle sue varianti di:
 - referendum abrogativo di leggi regionali e suoi effetti giuridici diretti di innovazione dell'ordinamento, sia pure in termini "negativi o ablativi" ovvero di rimozione della norma dall'ordinamento giuridico;
 - referendum consultivo facoltativo e suo significato di manifestazione di indirizzo di spiccato rilievo e valenza politica sul piano del permanere della consonanza tra il corpo elettorale e l'organo pubblico, anche come indicatore della aderenza del programma di governo e della sua attuazione alle esigenze ed aspettative della comunità;
 - referendum "territoriali" ovvero i referendum consultivi obbligatori per la istituzione di nuovi comuni, la modifica di circoscrizioni e denominazioni comunali e per il distacco/aggregazione di Province e Comuni fra regioni, di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione, introdotti con il preciso obbiettivo di garantire la partecipazione popolare – o meglio delle popolazioni interessate secondo la mutevole accezione assunta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - ai procedimenti relativi alle modificazioni territoriali locali.
 - referendum confermativo statutario, che peraltro **non ha trovato attuazione** in nessuno degli statuti recentemente approvati.

L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO

Elezione diretta del Presidente della Regione : nuovo ruolo degli organi di governo e dell'assemblea legislativa

Il complessivo processo di riforma - dal "federalismo a costituzione invariata" alle riforme costituzionali - sviluppatosi dall'inizio degli anni '90, ha coinvolto l'ordinamento ad ogni livello istituzionale - modificando assetto di competenze fra Stato, Regioni ed Autonomie locali e rapporti fra organi di governo - ed ha portato alla comune assunzione della concertazione quale metodo per individuare le strategie e condividere le linee di intervento per una efficace azione di governo.

Il principio di concertazione espresso in forme e sedi istituzionalizzate e fortemente proceduralizzate come nella stessa quotidiana azione di governo degli esecutivi regionali, è andato progressivamente permeando la stessa legislazione regionale, non solo come momento qualificante della attività di programmazione - metodo di intervento assunto dalle Regioni per la definizione di obiettivi, criteri e modalità della propria azione - ma spesso anche nella legislazione puntuale di settore.

La allocazione delle varie conferenze o tavoli di concertazione, variamente denominati, presso la Giunta regionale, così come la stessa previsione normativa di espressione della rappresentanza regionale in seno a tali organismi, ha generato un rapporto privilegiato, se non talvolta esclusivo, fra Giunta regionale ed organismi di raccordo con il sistema delle autonomie locali e la società civile, conseguenza sia della composizione di tali organismi che del loro radicamento presso le strutture di Giunta regionale

La azione di concertazione esercitata dalla Giunta regionale come momento di manifestazione delle istanze, espressione delle conflittualità, ricerca della loro composizione e definizione della mediazione degli interessi in gioco, è così andata progressivamente a sovrapporsi ed assorbire le potenzialità di altri strumenti di partecipazione democratica.

In particolare tale fenomeno ha inciso sulle potenzialità e sulla efficacia dell'istituto delle consultazioni: ne è conseguito un suo progressivo ripiegamento su profili di marginalità nella rappresentanza degli interessi, se non su aspetti di mera ritualità e sanzione di decisioni già assunte in altra sede istituzionale; fenomeno questo tanto più significativo e rilevante quando ad essere interessate dal procedimento istruttorio legislativo sono le iniziative legislative promosse dagli esecutivi regionali.

In tale contesto il percorso di rielaborazione ed attuazione statutaria ed il conseguente processo di revisione dei regolamenti per la organizzazione e funzionamento dei Consigli regionali, costituiscono la occasione storica per

ripensare ed attualizzare il modello del coinvolgimento della società civile, nelle sue variegate espressioni, e del sistema delle autonomie locali e funzionali, riproponendo su nuove basi quel **“parlamentarismo del consenso”** che ha storicamente segnato la prima fase della esperienza regionale, creando o meglio rinnovando tra l’assemblea legislativa regionale e i suoi organi e la società civile, una rete di comunicazioni e di documentazione.

La prima riflessione attiene al rapporto, o meglio al piano in cui si esplica la azione del principio di concertazione e degli istituti o diritti di partecipazione; se infatti la “dimensione” della concertazione attiene alla fase di governo e agli aspetti esecutivo-attuativi di una attività amministrativa regionale che ha già trovato nella legge o deliberazione amministrativa che esprime la programmazione della azione regionale e nell’iter che ha portato alla sua definizione, il momento di individuazione ed espressione degli interessi, esigenze ed aspettative della società, il sistema della partecipazione e gli istituti o diritti in cui si esprime, si collocano logicamente e giuridicamente in una fase anteriore e possono conseguire il proprio obiettivo di garantire una rappresentazione e rappresentanza diffusa di tutte le categorie di interessi presenti nella realtà regionale, solo se animati da una logica inclusiva.

Da tale assunzione di consapevolezza potrà discendere la proposta di elaborare, a fronte del mutato quadro istituzionale - dei rapporti fra gli organi regionali e di assetto delle competenze fra Stato, regioni e sistema delle autonomie locali - conseguente alle riforme costituzionali del 1999 e del 2001, **un nuovo modello di “prossimità” delle assemblee elettive regionali come “condizione di effettiva praticabilità e di efficacia della azione politica ed amministrativa”**, che costituisce requisito di ogni moderno modello di “governance”; una prossimità che non si esaurisce nel titolo di legittimazione giuridica derivante dal sistema di rappresentanza elettiva, ma che deve essere alimentato dalla conoscenza delle situazioni, dalla capacità di analisi e di interpretazione degli interessi.

I Consigli regionali sono cioè chiamati, nell’ambito del più ampio tema della definizione dell’assetto dei propri rapporti con gli altri organi regionali e della definizione di una strumentazione che consenta l’effettivo esercizio delle proprie funzioni **senza cadere in forme di indecisionismo assembleare o conflittualità inter istituzionale**, a dotarsi di propri strumenti conoscitivi, alternativi ed autonomi rispetto a quelli dell’esecutivo, al fine di potenziare la propria capacità di ascolto della società civile e di verifica di quanto in fase ascendente (ovvero in fase di iniziativa legislativa) come in fase discendente (ovvero in fase di rendicontazione e valutazione sullo stato di attuazione delle leggi) sarà proposto dal governo regionale.

Nella consapevolezza che ogni modello si inserisce in un particolare contesto sociale e culturale ed è frutto di una conseguente, precisa scelta politica, la proposta è quindi quella di analizzare per ciascuno degli strumenti di partecipazione democratica individuati in premessa, stato dell’arte, elementi di criticità e potenzialità di sviluppo

come presupposti per una riflessione che apporti un contributo di esperienze e proposte alla individuazione di possibili linee di intervento comuni per la riforma dei regolamenti delle assemblee legislative e della connessa legislazione di settore.

NUOVE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI CONSULTAZIONE

In tal senso si ritiene che la riflessione possa iniziare dallo strumento che nella esperienza regionale, complessivamente intesa, è stato considerato l'istituto della partecipazione per definizione, ovvero la consultazione come momento - nelle sue varie sedi e forme di espressione - di riscontro al fabbisogno informativo e di acquisizione dei dati, informazioni e valutazioni necessarie allo svolgimento della azione regionale.

Un istituto di consultazione che nella sua espressione in sede di assemblee legislative come partecipazione alla fase istruttoria del procedimento legislativo, deve essere identificato oggi non già come una pratica concertativa, né risolto in una forma di pubblicizzazione di scelte politiche già definite, bensì quale un vero e proprio metodo di indagine con lo scopo di consentire la raccolta di dati o opinioni e la circolazione di informazioni, per mettere in luce vantaggi e svantaggi percepiti rispetto alle ipotesi di intervento, le alternative a tali ipotesi e financo, secondo una logica di analisi dell'impatto della regolazione (AIR), la effettiva esigenza di un intervento regolativo.

La attualizzazione dell'istituto ha implicato ed implicherà, a livello regolamentare interno ai rispettivi Consigli regionali e a livello di leggi regionali di settore, un approfondimento su più fronti:

- **Individuare gli attori della consultazione**, muovendosi fra destinatari diretti ed indiretti dell'intervento regolativo, loro rappresentanze e testimoni privilegiati, evitando forme di sovrarappresentanza dei soggetti dotati di maggiori risorse e quindi di maggiore capacità di analisi e di risposta, e nella consapevolezza che la crisi del sistema di rappresentanza non si esaurisce nel sistema di rappresentanza elettiva, ma coinvolge anche le formazioni sociali intermedie e la loro capacità di esprimere appieno la identità di ciò che rappresentano e di essere portatori delle nuove identità sociali, economiche e culturali e quindi dei mutati interessi di una società in rapida trasformazione; ne consegue la già richiamata esigenza di assumere logiche inclusive che consentano un reale ascolto della società civile, delle attese e priorità più manifeste perchè intercettate dalle capacità di rappresentanza, così come di monitorare quanto, pur inesperto, si muove ed alimenta nella società. La assunzione di una tale logica inclusiva, abbia più o meno consapevolmente permeato la fase costituente statutaria - come pare emergere da innovative soluzioni prospettate in sede statutaria, quali la istruttoria in forma di pubblico contraddittorio per la

formazione di atti normativi (Statuto Regione Emilia Romagna che rinvia ad apposita legge regionale per la disciplina delle sue modalità di attuazione) - dovrà certo alimentare la fase della sua attuazione e in particolare dell'istituto della consultazione (anche se da ciò discenderà la necessità di riflettere su aspetti conseguenti, quali il tema della definizione dei criteri di individuazione delle rappresentanze assunte nel sistema delle consultazioni, e del loro adeguamento alle diverse tipologie di iniziative all'esame delle assemblee);

- **Proporre nuove tecniche di rilevazione** da utilizzare e declinare il loro adeguamento alle specificità delle iniziative legislative oggetto di esame; ne discenderà il tema della **attualizzazione delle forme di consultazione tradizionali** (variamente definite come consultazioni, audizioni o udienze conoscitive) con il ricorso, in un sistema di "democrazia telematica", a soluzioni maggiormente strutturate, rese praticabili dal contributo offerto dalle moderne tecnologie che consentono soluzioni di raccolta di dati e di convalida delle analisi già disponibili, mantenendo distinti i profili di acquisizione di fatti dalla espressione di preferenze (basti pensare alle ipotesi di "forum di discussione on line" e la pubblicazione di "consultation paper" documenti a richiesta di risposta in forma scritta, che possono consentire una consultazione guidata).

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Venendo agli altri istituti di partecipazione democratica individuati in premessa, possono essere individuati quali ulteriori elementi di comune riflessione:

- Agevolare il ricorso all'istituto di partecipazione alla iniziativa legislativa rappresentato dalla iniziativa legislativa popolare (e degli enti locali) estesa anche a provvedimenti amministrativi di interesse regionale sotto il duplice profilo della attenuazione del rigido formalismo e proceduralismo dell'iter di elaborazione e di presentazione della iniziativa medesima, e rimettendo tale iniziativa, una volta giudicata ammissibile dall'organo a ciò deputato, nella piena e libera disponibilità del Consiglio regionale, sin dalla sua fase di esame istruttorio in Commissione; assunzione di misure sollecitatorie o comunque volte ad evitare pratiche dilatorie, con contestuale previsione della decadenza di tale iniziative legislative - oggi costituenti per diffusa previsione, l'unica tipologia di iniziativa che conserva efficacia anche con la scadenza della legislatura di riferimento - atteso che il decorso del tempo ed il mutamento dei presupposti giuridici e di fatto che hanno ispirato la iniziativa medesima, pongono nel nulla, in via di fatto prima ancora che in termini giuridici, tale forma di partecipazione.

RAPPORTO CON LE AUTONOMIE LOCALI E LE FORZE SOCIALI E PRODUTTIVE

Occorrerà anche ripensare il posizionamento degli **organismi di partecipazione**, riproponendo il **Consiglio regionale come sede della rappresentanza dei problemi e dei bisogni delle società regionali** e quindi sede istituzionale di raccordo tra la politica regionale, il sistema delle autonomie locali e le rappresentanze economiche e sociali; si tratta in altri termini di dare un concreto seguito alle previsioni statutarie comunemente diffuse e volte ad esaltare la centralità delle assemblee regionali come esponenti di quella rappresentanza generale che conferisce e legittima la funzione di apprezzare i singoli interessi di rilevanza generale e di identificare il livello istituzionale più adeguato per la loro cura.

- Sotto il profilo dei rapporti fra Regione ed autonomie locali il riferimento non può non essere al Consiglio per le autonomie locali la cui previsione quale “organo di consultazione fra regione ed autonomie locali“ è stata assunta dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 ed affidata agli Statuti regionali che ne hanno previsto l’insediamento presso le rispettive assemblee elettive e affidato alla legge regionale la sua disciplina;
- Sotto il profilo dei rapporti fra Regione e rappresentanze economiche e sociali, possono ricordarsi, accanto alle previsioni statutarie espresse di istituzione di Consigli o Conferenze per l’economia e il lavoro e alle disposizioni statutarie che rimettono alla legge regionale la possibilità di istituzione di altri organismi di partecipazione mediante i quali “le formazioni sociali e altri soggetti rilevanti in ambito regionale esprimono pareri in ordine alle attività di competenze regionale”(Statuto regione Marche), le iniziative legislative già assunte che hanno portato alla previsione di costituzione e di loro radicamento presso le assemblee legislative, di organismi regionali di confronto ed approfondimento sui temi delle autonomie sociali (vedi l’esperienza della Regione Toscana in tema di istituzione della Conferenza per le autonomie sociali, già istituita con legge regionale n. 20 del 2007) o della economia e del lavoro (vedi i Consigli o Conferenze regionali dell’economia e del lavoro, istituiti in varie regioni, anche anticipando la riforma statutaria, come avvenuto in Regione Abruzzo, Puglia e Veneto) che costituiscono simbolicamente prima ancora che giuridicamente, veri atti di indirizzo politico per la legislatura regionale.

Di rilievo potrà essere la acquisizione e valutazione comparativa delle soluzioni adottate, sia con riferimento al Consiglio per le autonomie locali che ai Consigli o Conferenze sull’economia e il lavoro, per la loro organizzazione e funzionamento,

come le prime esperienze di esercizio delle rispettive funzioni e prerogative più o meno diffusamente previste (iniziativa legislativa, funzioni consultive sui processi di decentramento, proposte di impugnativa di atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e degli enti locali, disciplina del raccordo con le autonomie funzionali).

I REFERENDUM

- Individuare ambiti e soluzioni per l'istituto del **referendum propositivo o d'indirizzo**, con espressa individuazione dei soggetti titolari della relativa iniziativa, delle condizioni al verificarsi delle quali la iniziativa legislativa viene sottoposta a referendum propositivo, della disciplina della consultazione e dei relativi effetti giuridici (vedi disciplina degli articoli 62 e 63 dello Statuto della regione Lazio); quanto sopra considerato che tale tipologia di referendum non si traduce in un atto normativo (per quanto espresso in termini negativi come nel caso del referendum abrogativo) ma può essere valorizzato in termini di strumento di partecipazione democratica diretta, integrante il funzionamento delle istituzioni politiche regionali proprio per la sua carica propositiva, di espressione di orientamento politico del corpo elettorale e di conseguente vincolo politico alla azione degli organi rappresentativi.

- Ripensare l'istituto **del referendum abrogativo**, le cui scarse fortune a livello regionale possono essere storicamente ricondotte alla assenza di una forte motivazione e passione politica nel corpo elettorale regionale per temi di limitato rilievo socio-politico (quali quelli riconducibili) alle materie di competenza regionale nell'ordinamento pre-riforma costituzionale e comunque estranee a quelle tematiche afferenti al diritto privato e al diritto penale, tuttora incardinate nella competenza esclusiva dello Stato; sotto tale aspetto il margine di intervento nella disponibilità del legislatore regionale risulta peraltro circoscritto ai soli aspetti di procedimentalizzazione della iniziativa e svolgimento (salva la possibilità, mutuando una esperienza già maturata in sede di revisione statutaria, e riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale, di intervenire sul profilo del quorum ritenuto valido per la approvazione del requisito referendario).

LA PETIZIONE

- Monitorare gli esiti dell'avvenuta conferma in sede di previsioni statutarie, fra gli istituti di partecipazione, della **petizione** come diritto di rivolgersi agli organi regionali ponendosi quale interprete di comuni necessità e per richiedere l'intervento e sollecitare la adozione da parte delle pubbliche autorità, di provvedimenti di interesse generale; il recupero di tale istituto e la sua trasposizione, da una

tradizionale impostazione di diritto esercitabile solo da singoli cittadini – in questa accezione diffusamente previsto negli statuti degli anni '70 e per il quale sarebbe interessante verificare i termini in cui è stato effettivamente praticato nella esperienza regionale - a istituto la cui titolarità è contemplata anche in capo ad enti collettivi con rinvio della relativa disciplina, ivi compresa la definizione dei profili di ricevibilità ed ammissibilità, ai regolamenti interni dei Consigli regionali, apre una possibile nuova fase di espressione di un istituto che se oggetto di una disciplina normativa “semplificata”, potrà offrirsi secondo quella logica inclusiva che è chiamata a connotare e distinguere gli istituti di partecipazione.